

### CARLIN LAURENTI & associati

Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni - Rag. Vassilli Tiengo 45014 **PORTO VIRO** (RO) Via Mantovana n. 86

Phone +39 0426 321062 (6 linee r.a.)

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it

## Circol@re nr. 24 del 14 dicembre 2023

# DAL 2024 OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA **GENERALIZZATO PER FORFETTARI E REGIME 398**

(MA RIMANE IL DIVIETO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE)

# a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

A partire dal prossimo 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà, in via generalizzata e a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell'anno precedente, anche i seguenti soggetti:

- contribuenti "minimi";
- contribuenti in regime forfettario;
- soggetti (per lo più **realtà sportive dilettantistiche**) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

#### COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2024 PER I FORFETTARI

Per effetto della disposizione contenuta nel co. 2 dell'art. 18, D.L. 36/2022 (il cosiddetto "Decreto PNRR2" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022) erano state abrogate le specifiche previsioni contenute nel co. 3 articolo 1, D.Lgs. 127/2015 al fine di eliminare le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste per i citati soggetti; il successivo co. 3 del citato articolo aveva introdotto disposizioni tese a graduare l'entrata in vigore a partire dal 1º luglio 2022 per coloro che nell'anno precedente avevano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.



Quindi, a partire dal 1º gennaio 2024, l'obbligo di emettere fattura elettronica entro NB) l'ordinario termine dei 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione riguarderà tutti i citati soggetti a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell'anno precedente e **non** potendo più, in nessun caso, emettere fattura in modalità cartacea.

## PROROGATO A TUTTO IL 2024 IL DIVIETO DI F.E. DELLE SPESE SANITARIE

Per effetto della previsione contenuta nel recente D.L. 132/2023 convertito in legge (c.d. Decreto Proroghe), viene nuovamente modificato l'art. 10-bis, D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, al fine di estendere a tutto il 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Quindi, per i soli Professionisti Sanitari e Operatori in tale ambito (Medici Chirurghi – Odontoiatri - Professionisti iscritti all'Ordine del T.S.R.M. delle Professioni Sanitarie - Biologi - Psicologi - Veterinari – Infermieri – Ostetriche, ecc...), per le sole parcelle/ricevute sanitarie emesse a pazienti privati che vengono inoltrate al Sistema Tessera Sanitaria con scadenza semestrale (ad oggi non variata), viene confermata anche per l'anno fiscale 2024, la proroga allo stop all'applicazione dell'emissioni delle fatture elettroniche.



NB non è prestazione sanitaria (non soggette ad invio al sistema di tessera sanitaria) verso persona fisica e per fatturazione nei confronti di azienda, pubblica amministrazione.

Si ricorda che vige l'obbligo di conservazione digitale a norma per 10 anni per le fatture elettroniche emesse e per le fatture elettroniche ricevute (ciclo attivo e passivo delle fatture).

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it